



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
E LE ATTIVITA' SPORTIVE

**Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi  
dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007**

Art. 1

Oggetto del bando

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a programmi di azioni a rilevanza nazionale volti a promuovere presso i giovani la cultura della legalità e il dialogo interculturale, a favorire l'inserimento nella vita sociale anche attraverso interventi volti a incentivare i consumi meritori, la mobilità territoriale e il turismo.
2. A tal fine il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (di seguito Dipartimento) provvede a selezionare, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti che maggiormente perseguono gli obiettivi proposti.

Art. 2.

Obiettivi e dimensione dei progetti

1. Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti riferibili ai seguenti ambiti :
  - a) rispetto della legalità e promozione della cittadinanza attiva: si tratta di progetti volti a promuovere l'affermazione della cultura della legalità e la diffusione di una pratica della cittadinanza attiva, anche con riferimento al concetto di sostenibilità ambientale;
  - b) promozione del dialogo interculturale: si tratta di progetti destinati a promuovere una idea della società multiculturale come occasione di arricchimento e di creatività;
  - c) creazione e sviluppo di luoghi di incontro e di socializzazione: si tratta di progetti destinati ad agevolare il rinvenimento di spazi destinati ai giovani, al di fuori della famiglia e della scuola, per migliorare la capacità relazionale di ciascuno, l'attitudine allo scambio culturale e la formazione extracurricolare;

- d) incentivazione dei consumi meritori: si tratta di progetti destinati a favorire l'accesso a beni e servizi necessari per una effettiva formazione personale e professionale dei giovani e a favorire l'inclusione sociale, anche attraverso il superamento delle diseguaglianze nella conoscenza e nell'uso delle nuove tecnologie informatiche;
- e) mobilità territoriale e turismo giovanile: si tratta di progetti destinati a favorire la mobilità dei giovani sul territorio, anche per ragioni connesse alla formazione e alla professione nonché il turismo inteso come investimento a fini di una effettiva crescita culturale dei giovani.

2. Sono considerati di rilevanza nazionale i progetti che esplichino i loro effetti sul territorio di almeno sei regioni.

### Art.3

#### Destinatari dei progetti.

1. I progetti devono essere attuati sul territorio nazionale e rivolti a favore dei giovani, cittadini italiani o stranieri, di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

### Art. 4

#### Risorse programmate.

1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di euro 19.000.000, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima del 70% del suo costo complessivo. La partecipazione assicurata dal proponente, anche con risorse provenienti dagli altri soggetti attuatori e partner, non può pertanto essere inferiore al 30% del costo complessivo del progetto; in tale quota di cofinanziamento possono essere comprese risorse in natura (es. personale, sedi, attrezzature) valorizzate, ai prezzi di mercato, per non più del 20% del costo complessivo del progetto. In ogni caso nessun progetto potrà essere finanziato per un importo superiore a 500.000 euro .

### Art. 5

#### Proponenti, attuatori e forme di partenariato

1. Possono presentare progetti soggetti privati costituiti da almeno tre anni e senza scopo di lucro.

2. Il proponente deve indicare nel progetto se intende procedere direttamente all'attuazione del progetto oppure affidarla, in tutto o in parte, ad uno o più soggetti

attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti. I requisiti dell'assenza dello scopo di lucro e della costituzione da oltre tre anni devono essere posseduti da tutti i soggetti privati indicati come attuatori. In ogni caso il proponente è responsabile verso il Dipartimento della attuazione del progetto presentato.

3. Possono essere altresì indicate nel progetto eventuali forme di partenariato con altri soggetti pubblici o privati, che apportino risorse al progetto, sulla base di accordi da allegare alla domanda di cui all'articolo 7.

4. . Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

#### Art. 6. Durata dei progetti.

1. Ai fini del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno. Possono essere altresì presentati progetti pluriennali, fermo restando che il finanziamento a carico del Dipartimento e la rendicontazione si limitano ad una annualità

#### Art. 7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredati da:

- a) domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità;
- b) copia dello statuto e atto costitutivo del proponente e degli eventuali soggetti attuatori;
- c) formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);
- d) relazione illustrativa del progetto nella quale sono descritti:
  - contesto e giustificazione del progetto;
  - strategia e obiettivi;
  - risultati attesi e attività previste;
  - numero e caratteristiche dei destinatari;
  - indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel progetto e modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi;
  - natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente, nonché del o dei soggetti attuatori se diversi dal proponente, con riguardo alle attività oggetto del progetto;
  - modalità di esecuzione;
  - modalità di valutazione in itinere e di verifica finale;
- e) piano finanziario, compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 11;

- f) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curricula vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto e dei referenti dei soggetti attuatori eventualmente coinvolti ;
- g) autocertificazione in ordine alla sussistenza di risorse proprie in misura pari ad almeno il 30% del costo complessivo del progetto.

#### Art. 8.

#### Requisiti di ammissibilità

##### 1. Non sono ammissibili i progetti:

- a) che non sono corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7;
- b) che non hanno le caratteristiche di rilevanza nazionale indicate all'articolo 2, comma 2;
- c) che prevedono costi in percentuale superiori ai massimali di cui all'articolo 11;
- d) che siano finalizzati in modo esclusivo o prevalente ad attività di studio e di ricerca;
- e) inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente bando.

#### Art. 9

#### Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

1. Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare il Dipartimento all' indirizzo di posta elettronica: [bandogiovani@governo.it](mailto:bandogiovani@governo.it). Laddove i quesiti siano di interesse generale, le relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande frequenti) nel sito [www.pogas.it](http://www.pogas.it);
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando sono rese disponibili sullo stesso sito [www.pogas.it](http://www.pogas.it) note tecniche esplicative per la compilazione del formulario.

#### Art. 10

#### Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Dipartimento.
2. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri :
  - a) esperienza e capacità del proponente e dei soggetti attuatori, anche in relazione ai risultati conseguiti e alle competenze impiegate nel progetto;
  - b) forme e livello di partecipazione al progetto di altri soggetti operanti nel settore e di partner pubblici, e capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi analoghi;

- c) dimensione territoriale dell'intervento e capacità di coinvolgimento di una utenza dei possibili destinatari notevolmente estesa;
- d) rilevanza del progetto, anche in relazione all'assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di produrre analoghe azioni o servizi;
- e) qualità delle metodologie impiegate, innovatività, trasferibilità.
- f) efficiente ed efficace impiego delle risorse, grado di fattibilità del progetto e capacità dei suoi effetti di durare nel tempo.

3. La commissione, nella valutazione dei progetti, assegna un punteggio così ripartito:

- a) competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20
- b) rilevanza, dimensione ed efficacia dell'intervento proposto – punti da 0 a 40
- c) elementi di qualità del progetto, anche con riferimento alle metodologie impiegate, alla capacità di collaborazione in rete, al grado di innovatività – punti da 0 a 20
- d) risorse impiegate e grado di efficienza del progetto- punti da 0 a 20.

#### Art. 11

#### Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:

- a) necessari per l'attuazione del progetto;
- b) previsti nel piano finanziario presentato;
- c) generati durante la durata del progetto, come definita all'articolo 6;
- d) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità dei soggetti attuatori;
- e) identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.

2.. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi del personale, , ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno (tale voce non può superare il 35% del costo complessivo del progetto);
- b) le spese per l'acquisto dei servizi e delle forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali;
- c) altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come brochure, pubblicazioni;
- d) spese generali, nel limite del 4% del costo complessivo del progetto.

3. Il finanziamento non può essere finalizzato all'acquisto o costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari, fatta eccezione per gli eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del progetto.

4. Con apposita convenzione da stipulare tra il Dipartimento e il soggetto proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto e di rendicontazione delle spese.

5. Alla firma della convenzione viene erogato un anticipo sul contributo non superiore al 10%. L'ulteriore erogazione avviene in due distinti momenti: a seguito di una verifica intermedia, e al termine del progetto, previa verifica della rendicontazione finanziaria e della relazione sull'attività svolta. Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

#### Art. 12

##### Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando e nel formulario allegato.
2. Le buste contenenti i progetti (un originale e 2 copie) con indicazione del riferimento "Progetti di azioni in favore dei giovani", con la dicitura "non aprire", dovranno pervenire al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive Via della Mercede 9 - 00187 Roma, entro il 30 aprile 2008.
3. Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Via della Mercede 9, piano quinto.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Responsabile del Dipartimento  
Roberto Giovanni Marino